CAMERA DEI DEPUTATI N. 3211

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell' 11 marzo 1971 *(Stampato n. 1543)*

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD (TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO (FERRARI-AGGRADI)

—

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno finanziario 1971

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre 1971.

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliar-

di, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in fase di coordinamento e la Cassa per il Mezzogiorno in fase applicativa destineranno 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili (asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi, cimiteri, ambulatori, linee elettriche, pavimentazioni stradali interne, ecc.) nei Comuni manifestanti particolare depressione, con speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.